



Comune di Carloforte
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 11 del 01/04/2021

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE.

L'anno **duemilaventuno** addì **uno** del mese di **aprile** alle ore **17:25** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge e si è riunito il Consiglio Comunale.

PUGGIONI SALVATORE	Presente
DI BERNARDO ELISABETTA	Presente
ROMBI STEFANO	Presente
CURCIO AURELIANA	Presente
STRINA ANGELA MARINA	Presente
VERDEROSA GIOVANNI	Presente
GROSSO GIANFRANCO	Presente
ROMBI CESARE	Presente
GRANARA FRANCESCO	Presente
PENCO GIANLUIGI	Presente
PALA MASSIMO	Presente
MAGAI AURELIANA	Presente
RIVANO LORENZO	Assente
BIGGIO CESARE	Assente
BORGHERO ATTILIO	Assente
LUXORO CESARE	Assente
FROLDI MARIANO	Assente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 5

Partecipa il SEGRETARIO MARCELLO MARCO.

Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Aureliana Magai e Massimo Pala.

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il Sindaco con votazione espressa per alzata di mano, pone ai voti l'ordine del giorno specificato nella proposta n. **399 del 26/02/2021**, avente oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE**, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione accertato è il seguente:

VOTANTI: N. 12

Favorevoli 12

Astenuti 0

Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n. **399 del 26/02/2021** corredata dai pareri previsti dalle vigenti norme riportati con firma digitale.

Con separata votazione ed esito analogo, il presente punto viene dichiarato immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PUGGIONI SALVATORE

IL SEGRETARIO
MARCELLO MARCO



Proposta n° 399 del 26/02/2021

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE

Su proposta dell' Assessore al Bilancio – Dott. Stefano ROMBI

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei

criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 99 in data 28.12.2007, con la quale è stata approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01.01.2008, ha previsto un'aliquota unica in misura pari allo 0,4%;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 26 del 14/09/2012, con la quale con effetto dal 01.01.2012 la stessa aliquota unica è stata prevista nella misura pari allo 0,6% e così confermata fino al 31.12.2018 con le successive deliberazioni allegate al bilancio finanziario di ogni anno;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 13 in data 17.05.2019, con la quale è stata approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01.01.2020, ha previsto un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;

TENUTO CONTO che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, e della aliquota nella misura dello 0,8% ammonta a €. 460.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

VISTO l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è

differito al 31 marzo 2021.

2. *Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”;*

VISTO *il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;*

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2021/2023;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

RITENUTO opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2021/2023 **CONFERMARE** , per l'anno d'imposta 2021, l' aliquota unica in misura pari allo 0,8% così come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17.05.2019;

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:

ART. 49 DEL T.U.	<u>(Regolarità Tecnica)</u>
ART. 151 DEL T.U.	<u>(Regolarità Contabile)</u>
ART. 153 DEL T.U.	(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
ART. 147 bis DEL T.U.	(Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

Riportati con firma digitale,

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1. **DI CONFERMARE**, per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante, **per l'anno d'imposta 2021, l' aliquota unica in misura pari allo 0,8% così come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17.05.2019;**
2. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del Bilancio di previsione - triennio 2021-2023 da parte del Consiglio comunale;
3. **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al Bilancio di previsione - triennio 2021-2023;
4. **DI DARE ATTO** che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021, in considerazione del fatto che la presente deliberazione è stata approvata nel termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario - triennio 2021-2023;
5. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine previsto dall'articolo 13, comma 15, d.l. 201/11 conv. dalla l. 214/2011.



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 399 / 2021

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, SUAPE E COMMERCIO

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 26/02/2021

IL DIRIGENTE

ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 399 / 2021

AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, SUAPE E COMMERCIO

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021 - CONFERMA ALIQUOTE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 26/02/2021

IL DIRIGENTE

ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)